

sede di prima lettura, può dirsi che sia già stato da parecchi oratori esaminato nella discussione in prima lettura dell'altro concernente modificazioni alla legge di pubblica sicurezza e all'editto sulla stampa; e furono già ventilate alcune delle principali obiezioni.

Il concetto fondamentale di questo disegno di legge è noto ai colleghi. Noi abbiamo avuto l'obbiettivo di presentare alla Camera italiana una proposta diretta a risolvere la grave questione del trattamento da fare ai delinquenti recidivi, a coloro che hanno la triste abitudine del delitto. Teniamo fin d'ora però a ripetere una dichiarazione che fu fatta già dal presidente del Consiglio, e fu ripetuta nella relazione dell'attuale disegno di legge: che noi intendiamo soltanto di provvedere ad urgenti necessità dell'ordine pubblico, e ad epurare le nostre città e le nostre campagne da quella turba di malviventi che in ogni occasione di disordini accorrono a crescerne la gravità.

Nessun concetto politico ispirò le nostre determinazioni nel presentare questo disegno di legge. La formula che è contenuta nell'articolo settimo, e le dichiarazioni fatte nella relazione rispondono al nostro intimo convincimento.

Io non mancherò di rispondere agli oratori che, da questo punto di vista, rivolsero senza ragionevole motivo appunti e censure al Governo, e confido di dimostrare l'errore in cui sono caduti.

Nella nostra relazione è scritto: « L'esclusione delle condanne per reati politici e per quelle esclusivamente militari dal novero di quelle per le quali è stabilita la relegazione, non ha bisogno di spiegazioni. In certi casi potranno sorgere dubbi sulla qualifica dei reati politici, ed anche questa materia, della quale si è già occupato il nostro Codice penale in tema di estradizione (articolo 9) è lasciata al saggio apprezzamento del magistrato, come quella dei reati esclusivamente militari, dei quali pure fa cenno il Codice penale all'articolo 83. »

Intorno a questo punto potremo intenderci durante la discussione in seconda lettura: e dichiaro fin da ora che non ci opporremo all'esame di quegli emendamenti che potranno essere necessari a chiarire il nostro concetto: di volere cioè provvedere esclusivamente alle indiscutibili necessità dell'ordine pubblico, essendo questo il solo scopo al

quale il Governo si è ispirato nel presentare il disegno di legge. (*Bravo! — Approvazioni.*)

**Lucchini Luigi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Lucchini Luigi.** È all'onorevole Giolitti che si deve l'iniziativa dei provvedimenti contenuti in questo disegno di legge, da lui sollecitati nello scorso luglio, quando si discutevano quelli eccezionali di pubblica sicurezza, e poi ancora in dicembre, nella discussione del bilancio dell'interno. Pertanto se il progetto diventasse legge, a buon diritto si potrebbe intitolare dal suo nome.

Egli è stato mosso a far tale proposta da due concetti: l'uno, che quando c'è del torbido in piazza, e così nei tumulti dello scorso anno, in prima linea e nel maggior numero sieno delinquenti comuni e abituali che vi prevalgono; l'altro, che sia urgente di purgare la società, e specialmente i grandi centri, dalla feccia dei recidivi molteplici e incorreggibili, relegando'li in qualche isola o in Africa, sull'esempio di quanto venne sancito in Francia nel 1885.

E in verità, la cosa guardata così sulle prime ed esposta con quella franca e schietta efficacia oratoria che caratterizza la parola dell'onorevole Giolitti, persuade e trascina. Per modo che, da una parte il Governo, trattandosi di provvedimenti coercitivi e repressivi, si è affrettato a compiacere l'onorevole Giolitti, e dall'altra parte la Camera vi si è mostrata propensa e favorevole anche nei passati giorni, per bocca di vari oratori, che, discutendo gli altri progetti cosiddetti politici, accennarono anche a codesto, che politico veramente non avrebbe dovuto qualificarsi.

Io, lo dico subito, intendo di esaminare questo disegno di legge dal punto di vista esclusivamente tecnico, in relazione cioè con lo scopo apparente e in ogni modo primario che si propone nei riguardi della pubblica sicurezza e della difesa sociale.

Permetta però l'onorevole Giolitti che innanzitutto io rettifichi alcune sue affermazioni, poste a base delle sue proposte, che a me risulterebbero non interamente conformi al vero; e cioè, che nelle sommosse di maggio, e specialmente a Milano, la maggior parte dei tumultuanti fossero recidivi, che di questi in Italia ci sia un numero straordinario, e che la legge francese del 1885, da lui invocata a esempio e ammaestramento, funzioni egregiamente.